



RG. nr. 238/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Gianluca Alessio

Presidente

Dr. Annalisa Multari

Consigliere

Dr. Lorenzo Puccetti

Consigliere rel.

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 marzo 2017,

da

INPS – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), C.F. 800078750587 – con sede in Roma, in persona del suo Presidente e, come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 21569/80974 di rep del 21.7.2015 dell' Avv. Gloria Ferrighi (C.F. FRRRGLR55D47I775A; PEC: avv.gloria.ferrighi@postacert.inps.gov.it con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura INPS di Venezia , Dorsoduro 3500/d;

- appellante-

contro

FONTANA Enzo Giovanni,

-appellato contumace-

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 68/2017 depositata il 09.02.2017 e non notificata.-

In punto: opposizione avviso addebito, obbligo contributivo Gestione Separata ingegnere iscritto Inarcassa.-

CONCLUSIONI

Per parte appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione , deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi di appello proposti dall'Inps, così provvedere:

- *reformare la sentenza impugnata, dichiarando sussistente l'obbligazione contributiva in favore dell'INPS gestione separata per l'anno 2008, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione proposta da FONTANA Enzo Giovanni avverso l'avviso di addebito n. 37720150003642248000 dell'importo di € 8.136,88 con il quale l'INPS chiedeva in pagamento la somma per mancato versamento dei contributi calcolati sui redditi da lavoro autonomo di ingegnere per l'anno 2008 non corrisposti a INARCASSA, cassa professionale alla quale aveva versato il solo contributo integrativo e non anche quello soggettivo, svolgendo egli attività lavorativa come pubblico dipendente ed essendo iscritto come insegnante al fondo AGO.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che la *ratio* della disciplina contenuta nell'art. 18 comma 12 del d.l. n. 98/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 36 della l. n. 335/1995, è quella di assicurare l'iscrizione ad una cassa previdenziale e, dunque, l'iscrizione a INARCASSA per l'attività libero-professionale esclude l'iscrizione alla Gestione Separata, trattandosi di iscrizioni alternative.

Con l'unico motivo di appello, l'INPS censura la sentenza gravata per aver erroneamente ritenuto che gli artt. 2, co. 26, l. n. 335/95 e 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, vadano interpretati nel senso di escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di un ingegnere che, oltre a svolgere l'attività di dipendente pubblico, svolga attività libero professionale in qualità di iscritto al relativo albo professionale (versando alla cassa di previdenza privata il solo contributo integrativo, avente funzione solidaristica, e non anche il contributo soggettivo, cioè l'unico utile alla formazione di una posizione pensionistica).

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 14 ottobre 2021, nella contumacia dell'appellato, accertata la regolarità formale e sostanziale della notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza alla pec del difensore domiciliatario dell'appellato, come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L'appello è fondato.

2.2. È documentato in atti ed è comunque pacifico fra le parti che il FONTANA Enzo Giovanni nell'anno 2008 era lavoratore dipendente ma anche libero professionista in quanto versava all'albo professionale degli ingegneri la sola contribuzione integrativa.

Invero la percezione di reddito da lavoro dipendente e l'iscrizione all'INPS come lavoratore subordinato impediva l'iscrizione nella gestione previdenziale della propria Cassa professionale, salvo appunto la dazione del solo contributivo integrativo (calcolato sul fatturato) e non anche di quello soggettivo (calcolato sul reddito).

Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 30344/2017 fino alla più recente n. 24121/2021, ha evidenziato che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria anche per il professionista che corrisponda la contribuzione integrativa, risultando quest'ultima del tutto irrilevante siccome non avente funzione previdenziale.

In particolare, nella massima della citata sentenza n. 24121/2021 si legge quanto segue: *".. gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica".*

In ragione dei suesposti argomenti va accolto l'appello principale dell'Istituto e, in riforma dell'impugnata sentenza, vanno rigettate le domande proposte e accolte in primo grado.

3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate atteso il formarsi di un orientamento giurisprudenziale di legittimità sfavorevole alla parte appellata solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così decide:

- 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte da FONTANA Enzo Giovanni accolte in primo grado;
- 2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Venezia, 14 ottobre 2021

Il Giudice estensore

PUCCETTI Lorenzo

Il Presidente

ALESSIO Gianluca